

In questo numero:

Personale

- 1** Le mansioni superiori
- 3** Gli uffici finanziari esclusi dagli incentivi tecnici
- 5** I compensi per commissione concorso nel limite al trattamento accessorio

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Personale

Le mansioni superiori

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore contro la Regione Marche, cassando la sentenza della Corte d'Appello che aveva negato il riconoscimento delle mansioni superiori di categoria D chiarendo che, ai fini dell'inquadramento nella categoria D, non è necessaria la responsabilità dell'intero procedimento, ma è sufficiente la presenza delle caratteristiche specialistiche e di complessità previste dal CCNL. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per nuovo esame.

Il riconoscimento di mansioni superiori

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con ordinanza del 9 maggio 2025, ha esaminato il ricorso proposto da un lavoratore contro la Regione Marche, relativo al riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori (categoria D, profilo "Geologo") rispetto all'inquadramento formale in categoria C.

La Corte d'Appello di Ancona aveva riformato la sentenza di primo grado, escludendo il diritto del lavoratore alle differenze retributive, ritenendo che le mansioni svolte fossero riconducibili alla categoria C, in quanto il lavoratore aveva svolto attività istruttoria endoprocedimentale senza assumere la responsabilità del provvedimento finale. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'omesso esame delle mansioni effettivamente svolte, la violazione dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001, del CCNL e dell'art. 36 Cost., nonché la mancata ammissione della prova testimoniale e l'omessa pronuncia su alcune eccezioni.

La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse esaminato le mansioni svolte dal lavoratore e che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Al contrario, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'Appello aveva erroneamente subordinato l'inquadramento nella categoria D all'assunzione della responsabilità dell'intero procedimento, mentre la declaratoria contrattuale prevede anche altre caratteristiche, come l'elevato contenuto specialistico, la complessità delle attività e la

responsabilità di risultati relativi a processi produttivi e amministrativi, senza richiedere necessariamente la titolarità del procedimento. Risulta sempre necessario effettuare un adeguato accertamento in fatto sulle caratteristiche effettive delle mansioni svolte dal lavoratore verificando la loro riconducibilità ai profili previsti per la categoria D.

In sintesi, la sentenza chiarisce che, ai fini dell'inquadramento nella categoria D del personale degli enti pubblici, non è necessario che il lavoratore assuma la responsabilità dell'intero procedimento amministrativo, essendo sufficiente che le mansioni svolte presentino le caratteristiche di elevata specializzazione, complessità e responsabilità previste dalla declaratoria contrattuale.

Personale

Gli uffici finanziari esclusi dagli incentivi tecnici

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 86/2025/PAR, ha escluso il riconoscimento degli incentivi tecnici (ex art. 35 D.Lgs. 36/2023) al personale dell'ufficio finanziario che assiste l'ufficio tecnico nella rendicontazione. La Corte ha motivato tale esclusione sottolineando che le attività del personale finanziario, pur essendo importanti, non rientrano nell'elenco tassativo delle funzioni tecniche incentivabili previsto dalla normativa

Esclusi gli incentivi per gli uffici finanziari

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 86/2025/PAR, ha fornito un importante chiarimento in merito all'applicazione degli incentivi tecnici disciplinati dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, specificamente in relazione alla possibilità di riconoscerli al personale dell'ufficio finanziario che assiste l'ufficio tecnico nella rendicontazione.

Nel merito della questione, la Corte ha analizzato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, attualmente regolati dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023. Tale disposizione, pur ampliando le attività incentivabili e semplificando l'erogazione degli incentivi ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche e ai loro collaboratori, non impone una specifica competenza tecnica del soggetto per l'erogazione dell'incentivo, ma richiede che siano le attività oggetto di incentivazione ad avere natura tecnica.

L'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, rimanda all'allegato I.10 del medesimo decreto (che sarà sostituito da un futuro regolamento ministeriale), il quale contiene un elenco dettagliato e tassativo di attività tecniche incentivabili. Tra queste, la deliberazione menziona espressamente la programmazione della spesa per investimenti, il ruolo di responsabile unico del progetto e la collaborazione ad esso, la redazione di documenti progettuali (di fattibilità delle alternative, di fattibilità tecnica ed economica, esecutivo), il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto ai fini della sua validazione, la predisposizione dei documenti di gara, la direzione dei lavori e l'ufficio di direzione lavori, la direzione dell'esecuzione

e i suoi collaboratori, il collaudo tecnico-amministrativo, la regolare esecuzione, la verifica di conformità e il collaudo statico.

La Corte ha ribadito che l'erogazione dell'incentivo è legittima "Solo in presenza di attività di tale natura". Conseguentemente, "non potendo essere estesa la previsione derogatoria rispetto al principio dell'onnicomprendività della retribuzione anche ai pur importanti e necessari compiti svolti dal servizio finanziario". A supporto di tale interpretazione, viene richiamata la delibera della Sezione Controllo Lombardia n. 196/2023/PAR.

Un ulteriore argomento a favore di questa soluzione risiede nella modalità di finanziamento degli incentivi, che devono essere ricondotti al quadro economico di progetto e allocati negli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Ciò crea un "collegamento diretto tra la specifica procedura attivata e l'onere che ricade su di essa, ad esclusione di ogni altra spesa dovuta ad attività che, seppur ricollegabili, in senso lato, alla singola procedura, non afferiscono direttamente ad essa". La corresponsione dell'incentivo è, inoltre, condizionata all'accertamento delle "specifiche attività, o delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti", che sono "diverse da quelle finanziarie, che connotano invece il procedimento in via generale".

Infine, la deliberazione ha sottolineato la *ratio* dell'istituto degli incentivi, che mira a valorizzare le professionalità interne all'ente per ridurre il ricorso a professionisti esterni. Le attività di programmazione, monitoraggio e controllo degli aspetti finanziari sono considerate non esternalizzabili, dovendo necessariamente rimanere in capo all'ente ed essere svolte da personale interno. Ammettere tali attività agli incentivi, secondo la Corte, finirebbe per "distorcere le finalità perseguite dal legislatore".

Per tutte le motivazioni esposte, la Sezione regionale di controllo per la Puglia ha escluso la possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici al personale dell'ufficio finanziario per le attività di rendicontazione, in quanto non rientranti nella tassativa elencazione delle funzioni tecniche incentivabili.

Personale

I compensi per commissione concorso nel limite al trattamento accessorio

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 86/2025/PAR, ha escluso il riconoscimento degli incentivi tecnici (ex art. 35 D.Lgs. 36/2023) al personale dell'ufficio finanziario che assiste l'ufficio tecnico nella rendicontazione. La Corte ha motivato tale esclusione sottolineando che le attività del personale finanziario, pur essendo importanti, non rientrano nell'elenco tassativo delle funzioni tecniche incentivabili previsto dalla normativa

Nel tetto al trattamento accessorio i compensi per commissioni concorso

La deliberazione n. 90/2025/PAR affronta una questione rilevante nell'ambito della gestione del personale delle amministrazioni pubbliche: la possibilità di sottrarre i compensi erogati ai dipendenti interni che partecipano alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici al limite di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. La Sezione, pur muovendosi in un ambito tradizionalmente riservato al legislatore e al contratto collettivo, perviene a una conclusione netta in senso restrittivo.

L'art. 23, comma 2, sancisce un principio generale di invarianza della spesa per il trattamento accessorio, fissando un tetto massimo parametrato alle risorse stanziato nel 2016. Esso si fonda su una ratio finanziaria ben precisa: evitare che l'autonomia organizzativa degli enti si traduca in un incremento incontrollato della spesa per il personale, vincolando, dunque, anche l'utilizzo di fondi eterogenei destinati a remunerare prestazioni accessorie.

Il Collegio pugliese osserva che "la costituzione del Fondo risorse decentrate [...] è generalmente assoggettata al limite dell'invarianza di spesa", salvo espressa deroga normativa o ricorrenza di presupposti giurisprudenziali consolidati. Viene così riaffermato il principio secondo cui eventuali eccezioni al vincolo devono essere "enucleate in via pretoria con rigore" e ammissibili solo quando le attività oggetto di

remunerazione si connotino per specificità, onerosità e alternative rispetto al ricorso a prestazioni esterne.

Il parere precisa che “l’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 non individua una tipologia di risorse destinate alla parte variabile del trattamento accessorio”, né consente il ricorso a fondi “vincolati etero-finanziati o autonome supplementari”, elementi questi ritenuti essenziali dalla Corte per giustificare l’esclusione dal tetto di spesa. Il richiamo al D.P.C.M. 24 aprile 2020, che disciplina i compensi per i commissari, non assume portata derogatoria sufficiente, mancando una norma che disponga espressamente la sottrazione al tetto di cui all’art. 23, comma 2.

Sul piano teleologico, la Sezione valorizza il consolidato orientamento secondo cui il vincolo in parola non si applica agli incarichi “insuscettibili di refluire sulla contrattazione collettiva nazionale successiva” (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delib. n. 20/2017/QMIG). Ma tale condizione non è ritenuta sussistente nel caso in esame, data l’assenza di elementi idonei a caratterizzare l’attività di commissario come prestazione straordinaria, specialistica o particolarmente onerosa rispetto alle ordinarie mansioni.

Non convince, infine, l’argomentazione prospettata dall’ente, secondo cui i compensi interni garantirebbero risparmi rispetto al ricorso a soggetti esterni. La Sezione è chiara nell’affermare che “non può esservi assimilazione degli incarichi di commissario nei concorsi pubblici con gli incentivi per funzioni tecniche”, stante la natura e la finalità distinta delle attività e l’assenza di una norma analoga all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 che le disciplini.

In definitiva, il parere conferma un orientamento rigoroso: i compensi ai membri interni delle commissioni di concorso, pur essendo attività di servizio a tutti gli effetti, “sono assoggettati al vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in assenza di espressa deroga legislativa”.